

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice del Tribunale di Avezzano, dott.ssa Maria Proia ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. xxx R.G.

da:

CLIENTE B(omissis), nato a nato ad (omissis) ed ivi residente in (omissis), elettivamente domiciliato a (omissis) presso lo studio dell'avv. (omissis), che lo rappresenta e difende in virtù di mandato speciale in calce all'atto di citazione;

ATTORE

contro:

BANCA, con sede in omissis (C.F. omissis), società appartenente al gruppo bancario **BANCA S.p.A.** in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, Ingegnere omissis, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di Costituzione e risposta, dall'Avv. (omissis) ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in (omissis);

CONVENUTA

D(omissis), in persona dell'avvocato (omissis) nella sua qualità di procuratrice per procura speciale (omissis), rappresentata e difesa, in via disgiuntiva degli Avv. (omissis), presso il cui studio elettivamente domiciliata in (omissis);

CONVENUTA

P(omissis), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.(omissis), in virtù di procura generale alle

liti conferita per atto del notaio (omissis), elettivamente domiciliata (omissis);

CONVENUTA

Conclusioni: come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. B(omissis) ha citato la **BANCA S.p.A.** con sede in OMISSIS, la **BANCA spa**, filiale di OMISSIS, la D(omissis) e le P(omissis) affinché venissero dichiarate responsabili per l'illecito pagamento dell'assegno circolare non trasferibile falsificato dell'importo pari ad euro 19.500, con matricola xxxx, posto in essere ai danni dell'attore e, conseguentemente, condannare gli stessi alla restituzione dell'intero importo, oltre ad euro 5.500 a titolo di risarcimento dei danni subiti.

Si è regolarmente costituita la **BANCA S.p.A.** che ha chiesto, in via preliminare, la dichiarazione della carenza di legittimazione passiva in relazione ai fatti di causa e, nel merito, il rigetto di tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto.

Si sono, altresì, costituita la D(omissis) e le P(omissis) chiedendo, del pari, il rigetto delle domande attoree. Nel corso dell'istruttoria, precisamente all'udienza del 2 dicembre 2021, l'attore è stato sottoposto ad interrogatorio formale ed è stato, altresì, sentito l'unico testimone di parte convenuta, il signor (omissis). Infine, all'udienza del 9 Febbraio 2023, le parti hanno concluso come in atti ed il giudice, concessi termini di cui all'art. 190 c pc, a decorrere dal 28.2.23, ha trattenuto la causa in decisione.

L'attore ha riferito che, nel mese di febbraio 2016, avendo intenzione di acquistare una nuova vettura, aveva valutato vari annunci pubblicitari inseriti sul sito web internet "subito.it". In data 10 Febbraio 2016, lo stesso aveva notato l'offerta di vendita di un autoveicolo (omissis) sport di colore bianco, al prezzo di euro 22.000, messo in vendita dal Sig. (omissis). Pertanto, il Sig. B(omissis) aveva contattato quest'ultimo, il quale aveva accettato l'offerta di vendita al prezzo di euro 19.500 ma, come contropartita per lo sconto, gli aveva chiesto di consegnargli una copia dell'assegno prima della stipula del contratto di vendita, che sarebbe avvenuta in data 22 Febbraio 2016.

Il 15 Febbraio 2016, il signor B(omissis), pertanto, si era recato presso la **BANCA spa** - filiale di Avezzano - ed aveva chiesto l'emissione di un assegno circolare non trasferibile dell'importo di euro 19.500 a favore del Sig. (omissis). Autorizzata da D(omissis), la **BANCA**, filiale di Avezzano, aveva

consegnato al Barbarossa l'assegno circolare non trasferibile avente il numero di matricola xxxx dell'importo di euro 19.500, intestato al signor C(omissis).

Successivamente, l'attore aveva provveduto ad inviare a quest'ultimo una copia di tale assegno tramite whatsapp all'utenza telefonica indicatagli dallo stesso. Da questo momento, il Sig. B(omissis) non era più riuscito a contattare il signor (omissis).

Ciò nonostante, il 22 Febbraio 2016, come da accordi, l'attore si era recato ugualmente presso l'aeroporto di Milano Malpensa per consegnare al (omissis) l'originale dell'assegno ed avere in cambio l'autovettura, come da accordi. Tuttavia, il signor (omissis) non si era presentato a tale appuntamento, nonostante il B(omissis) avesse provato invano a contattarlo.

Appena arrivato ad OMISSIS, il signor B(omissis) aveva contattato telefonicamente la nuora, (omissis), mettendola al corrente dell'accaduto, e l'aveva autorizzata a recarsi in banca per riconsegnare e depositare l'originale dell'assegno (allegato 1).

Il giorno successivo, ossia il 23 Febbraio 2016, mentre il signor B(omissis) si trovava a OMISSIS per motivi di lavoro, era stato contattato dalla BANCA - filiale OMISSIS - che lo aveva invitato a recarsi presso la caserma dei Carabinieri più vicina per denunciare la truffa, in quanto qualcuno, la mattina del 23 Febbraio 2016, aveva posto all'incasso l'assegno circolare in oggetto, nonostante l'originale fosse stato riconsegnato in banca il giorno precedente. Per tale motivo, la Procura della Repubblica presso il tribunale di Brescia aveva iscritto il procedimento penale numero xxxx, nel quale B(omissis) risulta persona offesa, le cui indagini sono ancora in corso.

L'odierno attore, il successivo 22 agosto 2017, aveva presentato un reclamo alle P(omissis), chiedendo la restituzione dell'importo dell'assegno in questione. Tuttavia, tale istituto, con lettera del 28 settembre 2017, aveva comunicato di avere dato incarico alle competenti strutture di indagini interne al fine di approfondire la circostanza connessa con l'evento in questione. A seguito di tale comunicazione, visto il successivo silenzio da parte delle P(omissis), l'attore si era visto costretto ad inviare una serie di solleciti, come risulta dalla documentazione allegata (all. 6,7, 8,9,10). Purtroppo, nonostante l'invio di tali solleciti, l'odierno attore non aveva ottenuto alcun riscontro e, pertanto, aveva inoltrato all'Istituto P(omissis) una diffida ad adempiere in data 31 gennaio 2019.

Il successivo 29 Marzo 2019, lo stesso aveva inoltrato un'ulteriore diffida alle odierne convenute, chiedendo nuovamente il rimborso dell'assegno clonato.

Secondo la tesi dell'attore, nel caso in esame, sarebbe stato violato l'articolo 43 del Regio Decreto 1736/1933 – cd. legge assegni- secondo il quale “l'assegno bancario emesso con la clausola non trasferibile non può essere pagato se non al prestatore o, richiesta di costui, accreditato sul suo conto corrente. Questi può girare l'assegno se non ad un banchiere per l'incasso, il quale non può ulteriormente girarlo. Le girate apposte, nonostante il divieto, si hanno per non scritte. La cancellazione della clausola si ha per non avvenuta. Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prestatore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento”.

Date queste premesse, si osserva, in primo luogo che, secondo autorevole giurisprudenza, “Ai fini della responsabilità della banca negoziatrice, per avere consentito l'incasso di un assegno cd. di traenza da parte di persona diversa dal beneficiario, la diligenza del funzionario che ha ricevuto il titolo, non va valutata soltanto in relazione all'attività di controllo effettuata in ordine alla rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario, ma anche tenendo conto di altre circostanze "anomale" che possano destare l'oggettivo sospetto della non rispondenza del soggetto presentatore dell'assegno al beneficiario. (Ordinanza n. 9842 del 14/04/2021, Cass. N. 34107 del 2019).

Ed ancora: “Ai sensi dell'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. (Cass. n. 12477 del 21/05/2018, n. 4381 del 2017, N. 3405 del 2016).

Orbene, nel caso in esame, risulta dalla “dichiarazione di adesione alla procedura di mediazione” n. xxx (all. 17), che è stato possibile clonare l'assegno presso le P(omissis) in quanto il cassiere non aveva rilevato l'evidente disallineamento della numerazione magnetica rispetto alle numerazioni arabica e microforata, tutte apposte alla base del fronte dell'assegno, allineamento disposto dalla circolare Abi -

serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014. Infatti, il rilievo della difformità avrebbe comportato il rifiuto della negoziazione.

Tale importante elemento di fatto non risulta contestato dalla convenuta P(omissis) ed appare dirimente in ordine alla valutazione della responsabilità contrattuale da parte dell'istituto P(omissis).

Pertanto, nel caso in esame, si trattava di assegno circolare di significativo importo emesso, tra l'altro, ad Avezzano e negoziato a Santa Maria della Carità, ossia presso uno sportello distante 200 km dal luogo di emissione, da persona sconosciuta.

Si ribadisce che, l'istituto P(omissis) non ha fornito alcuna adeguata prova in ordine a tale importante elemento, con particolare riguardo alla validità dei controlli effettuati nei confronti di colui che aveva portato all'incasso l'assegno in questione. Pertanto, si deve riconoscere, in primo luogo, la responsabilità dell'Istituto P(omissis).

Tuttavia, non può essere sottovalutata la negligenza dell'odierno attore, il quale, in data 15 Febbraio 2016, aveva firmato il documento fornito dalla BANCA contenente l'invito ad astenersi dall'inviare a terzi immagini degli assegni ovvero dei dati essenziali degli stessi, come la numerazione.

A tale proposito l'odierno attore, sottoposto, come detto, ad interrogatorio formale all'udienza del 2 dicembre 2021, ha riferito di non avere firmato il documento in questione nel momento in cui gli era stato consegnato l'assegno circolare. Infatti, appena la banca era venuta a conoscenza della frode dell'assegno, l'aveva chiamato sul cellulare invitandolo a recarsi in banca. Una volta recatosi in banca, aveva firmato una serie di documenti, senza, tuttavia, verificarne l'effettivo contenuto.

Solo successivamente era venuto a conoscenza della documentazione che aveva firmato.

In particolare, lo stesso ha riferito di avere firmato il documento in questione solo il 24 Febbraio 2016. Tale circostanza, tuttavia, è stata smentita dal teste (omissis) il quale, invece, ha riferito di avere fatto firmare il documento in questione il giorno stesso in cui è stato emesso l'assegno clonato. In tale occasione, infatti, aveva illustrato al cliente l'informativa avente ad oggetto i tentativi di incasso fraudolento degli assegni circolari, con la raccomandazione di astenersi dall'inviare a terzi immagini degli assegni suddetti.

Si ritiene, pertanto, che, data la discordanza tra le suddette dichiarazioni, non sia possibile discostarsi dal contenuto del documento in questione, che, appunto, risulta firmato dall'attore in data 15.2.2016.

Date queste premesse, si ritiene che possa essere riconosciuta la responsabilità concorrente dell'odierno attore, rispetto a quella dell'Istituto P(omissis), ex art. 1227 c.c. Né può essere obiettato il fatto che tale condotta sia antecedente a quella dell'Istituto P(omissis).

Infatti, secondo autorevole giurisprudenza, "premesso che il fatto colposo del danneggiato, idoneo a diminuire l'entità del risarcimento secondo l'articolo 1227 comma 1 c. c. comprende qualsiasi condotta negligente ed imprudente che costituisca causa concorrente dell'evento, e, quindi, non soltanto un comportamento coevo successivo al fatto illecito, ma anche un comportamento antecedente, purché legato da nesso eziologico con l'evento medesimo, allorché il fatto colposo del danneggiante è antecedente al fatto illecito - cioè all'inadempimento ed alle sue conseguenze dannose nella responsabilità contrattuale ed alla condotta integrante il fatto ingiusto di cui all'art. 2043 c.c. ed alle sue conseguenze nella responsabilità extra contrattuale - la sua efficacia di concausa del danno cagionato dall'illecito, se è indubbio che possa estrinsecarsi con riferimento al danno conseguenza della condotta di inadempimento o della condotta realizzante il fatto ingiusto, può indubbiamente estrinsecarsi anche direttamente rispetto alla condotta costituente illecito, cioè può giocare ad essere apprezzata come concausa della condotta di inadempimento stesso o di quella determinativa del fatto ingiusto, id est come concausa delle relative condotte illecite" (Cass. 0 6/56 77).

Ed ancora, con riferimento specifico agli assegni: "La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore." (Sez. U - , Sentenza n. 9769 del 26/05/2020).

Ritenuta, dunque, la responsabilità concorrente dell'attore, si ritiene, tuttavia, di riconoscere un minor concorso causale di quest'ultimo rispetto alla condotta tenuta dall'impiegato, che può essere

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

quantificata nella misura del 40%, in ragione della qualifica professionale di quest'ultimo, da considerare come diligenza qualificata dal ruolo professionale rivestito, e dall'atteggiamento di semplice leggerezza del B(omissis), debitore non qualificato e, peraltro, persona offesa da un reato di truffa.

Pertanto, si ritiene corretto disporre il rimborso dell'importo dell'assegno nella misura del 60%, corrispondente, appunto, alla misura in cui è stata riconosciuta la responsabilità dell'istituto (omissis), pari ad € 11.700.

Infine, si ritiene di non dover riconoscere il risarcimento dei danni all'attore in considerazione della condotta negligente tenuta da quest'ultimo.

Le spese seguono la soccombenza e vanno ripartite, del pari, nella suddetta misura, ossia nella misura di € 6.000,00 complessive a carico delle P(omissis) e 4.000,00 a carico del B(omissis).

Il Tribunale di Avezzano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

P.Q.M.

- accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna le P(omissis) a rimborsare a B(omissis) l'assegno con matricola (omissis- 10), nella misura di € 11.700;
- rigetta la richiesta di risarcimento dei danni;
- condanna il suddetto Istituto e l'attore alla refusione delle spese legali sostenute da ciascuna delle parti convenute nella misura di € 5.000,00, ripartendo tale somma in ragione delle rispettive responsabilità, ossia ponendo a carico delle P(omissis) la somma di € 3.000,00 ed a carico di B(omissis) la somma di € 2.000, oltre accessori, IVA e CPA, come per legge.

Il Giudice (Dott. Maria Proia)